[redacted] N.R.
[redacted]. GIP

TRIBUNALE DI [redacted]

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA DI CONVALIDA DI SEQUESTRO PREVENTIVO E CONTESTUALE DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

(art. 321 c.p.p.)

Il Giudice per le indagini preliminari, dott[redacted]

letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato, iscritto nei confronti di [redacted], in atti generalizzati, per il reato di cui all'art. 348 c.p.;

esaminata la richiesta presentata dal P.M. il 20 ottobre 2016, intesa ad ottenere la convalida del sequestro eseguito in via di urgenza dai Carabinieri del N.A.S. di [redacted] ottobre u.s. e l'emissione di un decreto di sequestro preventivo relativamente all'ambulatorio di massofisioterapia sito in [redacted], meglio descritto nel menzionato verbale di sequestro redatto;

OSSERVA

1. *Sulla convalida del sequestro*

Ai sensi dell'art. 321, comma 3 *bis* c.p.p., il P.M. può richiedere al G.I.P., nel rispetto dei termini ivi sanciti, la convalida del decreto di sequestro preventivo eventualmente operato dalla Polizia Giudiziaria per le particolari ragioni di urgenza che non consentano di attendere il provvedimento del giudice reso *ex* art.321 comma 1 c.p.p.

Nel caso di specie è palese che gli operanti di p.g. hanno proceduto al sequestro dell'ambulatorio sopra indicato per evitare che la libera disponibilità dei beni consentisse la prosecuzione dell'attività illecita, con evidente aggravio delle relative conseguenze anche sotto il profilo della possibile compromissione dell'ambiente e della salute. Ne consegue la legittimità del sequestro, così come qualificato, e la necessità della sua convalida, ricorrendone i presupposti ed essendo stati rispettati tutti i termini di legge.

2. *Sul fumus commissi delicti*

Quanto alla distinta richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo, deve ritenersi allo stato sussistente il *fumus commissi delicti* in ordine al reato di cui all'art. 348 c.p.. Dall'esame degli atti (cfr. verbale di ispezione, constatazione e sequestro in atti) emerge, infatti, che nell'ambulatorio di massofisioterapia riconducibile agli indagati era praticata

attività di fisioterapia consistente, in particolare, in tekarterapia, laserterapia ed elettroterapia, come accertato dalla P.G. procedente. I Carabinieri hanno riscontrato, inoltre, la presenza – nell'indicato ambulatorio – di uno studio medico utilizzato per le proprie consulenze da uno specialista in ortopedia, che ha effettuato la prescrizione dei trattamenti ai due pazienti in quel momento presenti nei locali.

Sulla base di quanto sopra evidenziato si ritiene, dunque, sussistente il *fumus* del reato contestato, dovendosi evidenziare che – pur in presenza di contrapposto orientamento – la più recente e maggioritaria giurisprudenza amministrativa ha ***escluso*** che i masso-fisioterapisti formati all'Istituto Fermi di Perugia (come nella vicenda in esame) ***possano rientrare nel novero degli operatori esercenti le professioni sanitarie***.

Il punto è stato, da ultimo, chiarito dal Consiglio di Stato il quale, nel ricostruire la disciplina di cui all'art.1 della legge 43/2006 (contenente *disposizioni materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali*), ha precisato che mentre il comma 1 si occupa delle professioni sanitarie (individuandole in quelle previste dal DM 29.3.2001, in attuazione della l. n. 251/2000) che svolgono attività di *prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione* in forza di titolo abilitativo rilasciato dallo Stato; il comma 2 prevede che resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione di profili di "operatori di interesse sanitario", non riconducibili alle professioni sanitarie, come definite dal comma 1, che si connotano per la *mancanza di autonomia professionale* e a cui corrisponde una *formazione di livello inferiore*". Rispetto al quadro così delineato, la figura del masso-fisioterapista deve farsi, dunque, rientrare nel novero degli operatori di interesse sanitario, con funzioni ausiliarie, anche se non può in alcun modo essere ricompreso nell'ambito delle professioni sanitarie, trattandosi comunque di una attività pur sempre di carattere "servente ed ausiliaria" rispetto alle pertinenti professioni sanitarie (cfr. Corte Cost. 20 luglio 2007, n. 300; Cons. di Stato, 9.7.2015, n. 4572; Cons. di Stato, 17.6.2013, n. 3325).

Tanto premesso, il combinato disposto degli artt. 1, comma 1 legge n. 43/2006 e 3 D.M. 29.3.2001 induce a ritenere che le attività di riabilitazione in concreto svolte dagli indagati siano riconducibili all'esercizio delle professioni sanitarie "riabilitative", alle quali sono legittimati i fisioterapisti ma non i masso-fisioterapisti, non essendoci – come si è detto – una piena equiparazione tra le due figure e non potendo i secondi rientrare nel novero degli operatori esercenti le professioni sanitarie.

Appare, dunque, integrato il *fumus* del reato contestato.

3. *Sul periculum in mora*

Pacifica la natura di corpo del reato dei beni di cui si chiede il sequestro (trattandosi dei locali e dell'apparato strumentale funzionalmente impiegato per l'esercizio dell'illecita attività), parimenti evidente appare il presupposto del *periculum in mora*.

Vi è, infatti, il concreto pericolo che la libera disponibilità da parte degli indagati o di terzi del materiale specificato nel verbale possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ipotizzato (mediante la prosecuzione dell'illecita attività) ovvero agevolare la commissione di altri (e più gravi) reati anche in danno dei pazienti che si rivolgono allo studio, con conseguente lesione dei beni tutelati dalla norma incriminatrice.

Sussistono, quindi, tutte le condizioni di legge per emettere il chiesto decreto di sequestro preventivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 321 c.p.p.:

CONVALIDA

il sequestro eseguito in via di urgenza dai Carabinieri del N.A.S. [redacted] come da verbale del [redacted] 2016;

DISPONE

il sequestro preventivo del locale sede dell'ambulatorio di massofisioterapia sito in [redacted] meglio descritto nel verbale di sequestro del [redacted] 2016, confermando la nomina del custode già effettuata dalla polizia giudiziaria.

Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento, in duplice copia, all'Ufficio del P.M. presso il Tribunale [redacted] per l'esecuzione.

Santa Maria Capua Vet[redacted] ottobre 2016

IL G.I.P.

dott[redacted]